



## EDITORIALE

Cari colleghi ed amici, da calendario l'estate è ormai arrivata, le giornate sono più lunghe e si lavora con l'aspettativa e con il pensiero che svago e vacanze sono ormai prossime.

Anche noi di Bragagnolo S.r.l. ci stiamo preparando, soprattutto cercando di portare avanti tutte le nostre attività in modo ottimale e cercando di non farci sorprendere dalla morsa di caldo che in questi giorni attraversa la penisola.

Il prossimo ritrovo, anche per la newsletter, sarà per settembre, con nuova linfa e soprattutto con la grinta che contraddistingue le nostre attività proprio verso la fine dell'anno. Contiamo di trovare anche voi tutti nuovamente, dopo un periodo di meritato riposo, ad affrontare questo nuovo periodo con forza di volontà e serenità.

In attesa come Bragagnolo S.r.l. vogliamo augurare a tutti una buona estate proficua e rilassante, ricca di nuove idee e di divertimento.

### REDAZIONE:

#### EDITORIALE

#### AMBIENTE E I RIFIUTI:

#### SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dott.ssa Dina Miglioranzi

Dott. Nicola Corsano – RSPP E

– Bragagnolo srl

– Bragagnolo srl

– SIRIA srl

### In questo numero:

- La gestione della sicurezza in Italia: giusto una riflessione
- Verifica periodica delle attrezzature soggette attraverso enti o soggetti qualificati
- La sicurezza è un premio che va vinto ogni giorno
- La gestione delle emergenze in azienda: il caso terremoto
- Calore ed ambiente di lavoro

## LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN ITALIA: GIUSTO UNA RIFLESSIONE.

Come probabilmente in molti di voi avranno visto, in questo ultimo mese, il Tribunale di Torino ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna circa la cosiddetta vicenda "Eternit", ossia la condanna per i due vertici della omonima multinazionale.

Si tratta di un provvedimento di 713 pagine, molto articolato e spesso complesso nella lettura che affronta un gran numero di questioni, soprattutto di diritto, ma anche di fatto. Non ci proponiamo assolutamente come esperti di diritto o giuridici, ma molto umilmente abbiamo cercato di individuare nella sentenza quali elementi di fatto si traducono nelle nostre scelte, decisioni ed attività di tutti i giorni. Secondo noi infatti, questa sentenza, che segue quella della vicenda TyssenKrupp, è fondamentale non tanto nella vastità dell'evento (non paragonabile con la nostra realtà) quanto perché ci sembra stia fornendo una linea di indirizzo, anche di applicazione legislativa.

La sentenza penale, infatti, in entrambi i casi è stata aggravata dalla constatazione da parte dei giudici del "dolo" ossia **la consapevolezza della presenza del rischio da parte della Direzione, e quindi del verificarsi di un potenziale evento, con la contestuale accettazione dello stesso nell'azienda e nell'attività lavorativa, senza, di conseguenza mettere in atto nulla per ridurlo efficacemente.** Infatti, nella sentenza vengono spesso richiamati i seguenti punti:

- Gli imputati erano a conoscenza dei rischi per la salute cagionati (in questo caso dall'amianto),
- Gli imputati erano a conoscenza del fatto che non erano presenti dispositivi di protezione per i lavoratori.

La sentenza fa riferimento anche ad attività rivolte all'esterno dello stabilimento (ad esempio cessione di materiale), che ai fini delle nostre considerazioni non hanno, al momento, interesse.

Quello che ci preme sottolineare è, il fatto che l'indicazione di una sentenza, che potremmo definire storica, individua come un aggravio di responsabilità proprio la conoscenza del rischio e l'accettazione dello stesso in azienda senza applicare alcuna azione per ridurlo o vigilarne l'evoluzione anche solo sotto forma di comportamenti individuali.

Da sempre come Bragagnolo cerchiamo di utilizzare sistemi di sicurezza all'avanguardia e cerchiamo di creare una sensibilità culturale presso i nostri addetti ed i nostri fornitori, in alcuni casi con buoni risultati in altri richiedono ancora sforzi da parte nostra e di

tutti. La strada intrapresa sembra quella giusta, anche in relazione all'evoluzione legislativa e della sua interpretazione: Le nostre indicazioni e segnalazioni sia all'interno verso i nostri dipendenti, che verso l'esterno cercano proprio di non accettare livelli di rischio che siamo in grado di ridurre, e richiedere invece una attenzione continua a quello che facciamo mentre operiamo.

## LA VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE SOGGETTE ATTRAVERSO ENTI O TERZI QUALIFICATI

### COS'E'

L'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del d.lgs 81/2008

### COSA E' NECESSARIO FARE

La richiesta della prima verifica o delle verifiche periodiche

### CHI LO DEVE FARE

Ogni datore di lavoro che possieda attrezzature elencate nell'allegato VII del d.lgs 81/2008.

Come noto, l'art. 71 del D.L.vo 81/2008 pone in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto e, più recentemente, il DM 11/04/2011 ha individuato nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica e delle verifiche periodiche successive (in alcuni casi eventualmente rinviate su ARPA). L'argomento desta non poca confusione e, sulla base della recente precisazione ministeriale, anche noi abbiamo provato a capire.

La domanda per la prima verifica o le successive periodiche, deve essere predisposta ed inviata a cura del Datore di lavoro. La richiesta per essere considerata valida deve rispondere ai seguenti requisiti (sia essa cartacea o tramite portale informatico – qualora attivo):

- essere presentata su carta intestata dell'impresa utilizzatrice o quanto meno riportare il timbro ed essere firmata dal richiedente
- riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura
- contenere i riferimenti fiscali dell'azienda (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici
- contenere i dati dell'attrezzatura (tipologia, matricola o numero di fabbrica e costruttore,
- riportare il nominativo di (eventuale) altro soggetto terzo individuato per effettuare la verifica (come da possibilità data proprio dall'art. 2 del DM 11/04/2011), ricercandolo tra i soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti

abilitati, qualora non fosse possibile l'attività direttamente con l'Ente prescelto. Il soggetto terzo individuato viene attivato direttamente dall'Ente di riferimento, nel modo più tempestivo possibile. Il soggetto sostitutivo individuato deve agire entro i termini

- data della richiesta

La data della richiesta, in particolare (considerando il limite di 30/60 giorni in cui effettuare la verifica rispetto alla scadenza), va considerata in concomitanza con le modalità di recapito della stessa. Ossia per data di richiesta si intende:

- in caso di raccomandata A/R la data di consegna della stessa riportata sulla ricevuta
- in caso di fax, la data di invio del fax
- in caso di PEC (posta elettronica certificata) la data di invio della mail
- in caso di richiesta tramite portale WEB, la data di transazione on - line
- in caso di raccomandata a mano la data di consegna deve essere indicata nella fotocopia fotostatica dalla lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve
- in caso di posta ordinaria (sia come lettera semplice o raccomandata semplice, sia come normale e-mail) la data di protocollo in arrivo dell'Ente di riferimento.

Come sopra accennato anche la scelta del soggetto che effettua la verifica è responsabilità del Datore di lavoro, sia in fase di primo collaudo che durante le verifiche successive.

In particolare il Datore di Lavoro, seleziona il soggetto che dovrà effettuare la verifica sulla base dell'abilitazione ottenuta, intesa come iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati, come richiesto dall'art. 2 del DM 11/04/2011.

In particolare la selezione dei soggetti abilitati alla prima verifica è possibile recuperarla nell'elenco predisposto presso le sezioni regionali di INAIL, mentre i soggetti abilitati alle verifiche successive sono riportati in un elenco presso le singole ASL competenti per territorio.

Nel caso di superamento dei termini di scadenza per le verifiche da eseguire, per incuria da parte dell'Ente interessato o del soggetto abilitato (come indicato dallo stesso datore di lavoro), il Datore di Lavoro, in questo caso, deve individuare un altro soggetto abilitato inserito nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati ai sensi dell'allegato II sempre del DM 11/04/2011. Solo nel caso in cui tale elenco non presenti aziende presso la Regione di riferimento (ossia in cui si trova l'attrezzatura), è possibile rivolgersi ad altro soggetto abilitato.

La modulistica da adottare per la richiesta è quella riportata nel DM 11/04/2011 (cui si rimanda), mentre sono gli enti incaricati alla verifica a stabilire le modalità di pagamento delle prestazioni, anche se

effettuate da soggetti abilitati, in quest'ultimo caso una percentuale va in ogni caso versata all'Ente di riferimento pari al 15% o 5%.

## Notizie brevi

### La sicurezza è un premio che va vinto ogni giorno

Anche quest'anno, con riferimento al 2011, come Bragagnolo S.r.l. abbiamo ottenuto il premio per la gestione della sicurezza da parte di ESSO. Per noi è un riconoscimento estremamente importante che ci gratifica degli sforzi fatti in materia di prevenzione, sforzi messi in atto ogni giorno perché la salvaguardia delle persone è già di per sé un premio



### LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AZIENDA: IL CASO TERREMOTO

In questo ultimo periodo si è parlato molto di emergenza terremoto, soprattutto in seguito a quello che è successo ad un passo da casa nostra, ossia la tragedia che ha colpito l'Emilia Romagna. La situazione ha molto colpito anche noi e ci ha fatto riflettere anche al nostro interno in materia di gestione delle emergenze e relativo Piano, anche in relazione a domande e questioni poste da clienti, fornitori e colleghi.

Spesso i piani di emergenza prendono in considerazione condizioni artificiali o in qualche modo create direttamente o indirettamente dall'uomo, quali ad esempio incendio e relativa evacuazione. Le cause naturali spesso sono trascurate. Abbiamo quindi cercato di informarci

anche noi e di mettere a disposizione queste informazioni come patrimonio comune.

Il terremoto, come sapete, è un fenomeno naturale non prevedibile, che dura molto poco, quasi sempre meno di un minuto ed una serie di attività devono essere in atto ..... già prima che lo stesso accada, oltre che una serie di comportamenti devono essere attuati durante e dopo l'accaduto.

#### Innanzitutto cosa fare prima del terremoto:

- Verificare presenza ed ubicazione delle valvole di chiusura di gas, acqua e corrente elettrica. Questi impianti, infatti, potrebbero subire danni in caso di terremoto soprattutto nella loro parte terminale ossia quella in azienda, in quanto, la più fragile
- Gestire il magazzino e i luoghi di lavoro in modo tale da fissare le scaffalature, che risultino di conseguenza stabili, soprattutto se destinate a portare oggetti molto pesanti. Anche questi, di conseguenza, devono essere posizionati con accuratezza in modo stabile al fine di ridurre al minimo la possibilità di caduta dall'alto (questo anche in termini generali non solo in correlazione con il terremoto)
- Conoscere la posizione della cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione e tenere insieme anche una torcia elettrica, conoscere la posizione degli estintori (per eventuali danni che portino a successivi incendi – vedi anche il primo punto)
- Conoscere il piano di emergenza al fine di collaborare attivamente alla sua attuazione

#### Durante il terremoto è invece necessario:

- In caso di luogo chiuso cercare un riparo (cioè esattamente l'opposto di quanto istintivamente tendiamo a fare, ma il tempo a disposizione è spesso troppo limitato per un'evacuazione) che possa proteggere da eventuali crolli, come possono essere ad esempio un tavolo, una scrivania, il vano di una porta inserita in un muro portante o sotto una trave. Evitare le scale nell'immediatezza (da utilizzare per un'evacuazione successiva) e l'uso dell'ascensore. Spesso, infatti, le scale sono la parte più debole di uno stabile o, comunque, non permettono un equilibrio stabile nell'uso, e l'ascensore può bloccarsi e impedire l'uscita

- In caso di luogo aperto allontanarsi da ponti, terreni franosi (in questo caso vale invece la regola dell'uscita immediata in relazione a potenziali intrappolamenti), linee elettriche e costruzioni, che potrebbero crollare, portandosi su aree libere per quanto possibile. Stessa cosa se ci si trova in un automezzo, sostare il mezzo evitando situazioni di potenziale crollo (la struttura degli automezzi non consente di considerarli luogo sicuro)

#### Dopo: Una volta conclusa la scossa (vedi premessa circa la durata della stessa):

- evitare di andare in giro a curiosare, procedere con l'eventuale evacuazione dell'edificio e raggiungere il punto di ritrovo come da piano di emergenza. Per gli addetti alle emergenze rimane tutto il tempo (anche in ipotesi di una seconda scossa successiva) per recuperare i presidi di emergenza (cassetta di primo soccorso, torcia ed estintore) da utilizzarsi successivamente in caso di necessità durante la valutazione dei danni immediati
- se necessario e la situazione lo richiede in relazione alla valutazione dei danni in seguito al terremoto, procedere con la chiusura delle utenze (gas, acqua, corrente elettrica) al fine di evitare aggravati di rischio
- in caso di persone gravemente ferite, per quanto possibile è necessario far intervenire gli addetti al primo soccorso e collaborare con loro in relazione alle necessità del momento.

Ricordiamo a solo titolo informativo che in caso di urgenza collettiva è necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi.

## Calore ed ambiente di lavoro: quali rischi e quali protezioni

Arriva l'estate e con essa problematiche di sicurezza caratterizzate dallo svolgimento di attività lavorative in ambienti esterni caratterizzati da temperature elevate spesso associate ad alti tassi di umidità ed alti valori di irraggiamento solare. Questi sono tre fattori che influenzano notevolmente il corpo umano e possono comportare reazioni anche gravi come ad esempio la disidratazione (sensazione di sete), i crampi da calore (in funzione della perdita di sali minerali), la spossatezza o sincope termica (in relazione ad una grave disidratazione ad esempio legata ad un'abbondante sudorazione) fino al colpo di calore (spesso legato ad uno sforzo fisico molto intenso che porta un aumento rapido della temperatura corporea). Il colpo di calore può portare ad infortuni anche gravi che partono da vertigini e svenimento (fattori che possono modulare altri rischi come ad esempio la caduta dall'alto) fino al coma ed alla morte indipendentemente dall'età del lavoratore, ma in relazione alla sua capacità di reazione ai fattori citati.

Nella nostra realtà produttiva, i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli operai dei cantieri edili e stradali.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare **"tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori"**, compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e quindi anche al **rischio di danni da calore** tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

Ma cosa deve fare il Datore di lavoro per evitare questi rischi agli addetti (in particolare il colpo di calore):

- programmare i lavori caratterizzati da impegno fisico in orari con temperature più favorevoli, ad esempio la mattina presto;
- garantire la disponibilità di acqua per recuperare i liquidi persi con la sudorazione (oltre a favorire l'abbassamento della temperatura corporea);
- è importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente, evitando bevande ghiacciate ed integrando con bevande idrosaline se si suda molto;
- mettere a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante;
- prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate;
- valutare lo stato di salute dei lavoratori cercando di individuare quelli a rischio di colpo di calore al fine di limitarne l'esposizione (in particolare in caso di patologie quali pressione arteriosa elevata, obesità, disturbi cardiaci e renali).

I **segnali di allarme** di un colpo di calore possono essere sintetizzati nel modo seguente:

- cute calda e arrossata;
- sete intensa;
- sensazione di debolezza;
- crampi muscolari;
- nausea e vomito;
- vertigini;
- convulsioni;
- stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

### Cosa possiamo fare in caso di malore:

- Chiamare subito uno degli addetti al Primo Soccorso;
- Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo;
- Slacciare o togliere gli abiti che impediscano un movimento semplice o la respirazione;
- Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca, braccia e gambe (in particolare mani e piedi);
- Ventilare il lavoratore;
- Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità.
- Chiamare il pronto soccorso nazionale (118).